

CAMERA DEI DEPUTATI N. 343

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PASTORINO, AMODDIO, ASCANI, BASSO, BOBBA, BONOMO, BORGHI, BRAGA, CAPODICASA, CAROCCI, CARRA, CHAOUKI, CIVATI, COMINELLI, COPPOLA, D'INCECCO, FIANO, FOSSATI, FRAGOMELI, FREGOLENT, GADDA, GANDOLFI, GARAVINI, GHIZZONI, GIACOBBE, GINATO, GRASSI, GREGORI, GIUSEPPE GUERINI, IORI, LAFORGIA, LODOLINI, MADIA, MAESTRI, MALPEZZI, MANFREDI, MANZI, MARCHETTI, MARTELLA, MARTELLI, MELILLI, MOGNATO, MORANI, MORETTI, NARDUOLO, NICOLETTI, SALVATORE PICCOLO, QUARANTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RICCIATTI, RICHETTI, ROCCHI, ROSATO, ROSSOMANDO, ROTTA, RUBINATO, FRANCESCO SANNA, SENALDI, SERENI, TARICCO, TENTORI, TULLO, VALIANTE, VENTRICELLI, VERINI, ZARDINI

Istituzione dell'anagrafe dei partiti e movimenti politici
e dei titolari di cariche pubbliche

Presentata il 19 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta all'istituzione dell'Anagrafe dei partiti e movimenti politici e dei titolari di cariche pubbliche.

L'Anagrafe è destinata a costituire un mezzo, di facile consultazione, messo a disposizione dei cittadini per consentire loro di seguire, conoscere e controllare l'attività di chiunque rivesta cariche politiche in senso lato, siano esse uffici di

natura costituzionale, amministrativa oppure incarichi presso partiti o movimenti politici.

Chi svolge funzioni pubbliche di grande importanza deve, oggi più che mai, assicurare il proprio impegno per il bene comune. La trasparenza può essere uno strumento capace di stimolare la buona politica, di ricostruire un rapporto di fiducia tra i titolari di cariche pubbliche e

i cittadini e di prevenire conflitti di interessi e altri abusi.

L'articolo 1 dispone l'istituzione dell'Anagrafe. L'articolo 2 individua i soggetti che vi sono iscritti. Agli effetti della presente proposta di legge, per politici si intendono coloro che rivestono talune cariche costituzionali (membri del Governo e del Parlamento) o di rilevanza costituzionale (componenti del Consiglio superiore della magistratura), i membri delle Giunte e dei Consigli delle regioni e degli enti locali, i membri del Parlamento europeo, nonché, in senso lato, i membri degli organi di amministrazione autonoma delle magistrature speciali, i titolari di incarichi di vertice presso organi amministrativi (componenti delle autorità amministrative indipendenti e di altri enti che svolgono funzioni amministrative a vario titolo), presso società pubbliche ovvero presso partiti o movimenti politici (membri degli organi esecutivi, inclusi quelli aventi funzioni di tesoreria o analoghe). Per quanto concerne i partiti e movimenti politici, sono iscritti nell'Anagrafe quelli che, nell'ultimo quinquennio, abbiano conseguito i requisiti per ottenere finanziamenti pubblici.

Gli articoli 3 e 4 definiscono i dati che devono essere resi pubblici nell'Anagrafe, rispettivamente per i politici e per i partiti e movimenti politici. Si tratta di dati personali, dati sull'attività politica e dati sulla situazione patrimoniale e sugli interessi economici del soggetto. In particolare, per quanto riguarda i politici, si intende mettere in luce tutte le possibili situazioni di conflitto di interessi, anche con riferimento alla situazione patrimoniale ed economica dei familiari, nella consapevolezza che uno strumento di traspa-

renza in questa materia è condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per prevenire adeguatamente i conflitti medesimi.

L'articolo 5 regola i modi di compilazione, pubblicazione e tenuta dell'Anagrafe, la quale è organizzata mediante l'uso di sistemi elettronici aperti (*open data*), per consentire a chiunque il più facile accesso e impiego.

L'articolo 6 stabilisce le sanzioni a carico dei soggetti — politici o partiti e movimenti — che non assolvono all'obbligo di fornire all'Anagrafe con tempestività e buona fede i dati che li riguardano. In tali casi, previa diffida, al soggetto è applicata la sanzione reputazionale consistente nella comunicazione dell'inadempimento all'organo di appartenenza e alle Camere e nella sua annotazione nell'Anagrafe stessa.

L'articolo 7 contiene disposizioni finali. Si prevede l'abrogazione della legge 5 luglio 1982, n. 441, perché le sue disposizioni sono superate da quelle sull'Anagrafe; è abrogato per conseguenza l'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Anche l'Anagrafe degli amministratori locali e regionali è soppressa, in quanto viene ad essere compresa nell'Anagrafe dei partiti e movimenti politici e dei titolari di cariche pubbliche. Con la modificazione apportata all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, il limite al di sopra del quale devono essere dichiarate le erogazioni private destinate al finanziamento di partiti e movimenti politici è ridotto da 5.000 a 500 euro annui. Si stabilisce, infine, che all'attuazione delle nuove disposizioni si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione dell'Anagrafe dei partiti e movimenti politici e dei titolari di cariche pubbliche).

1. È istituita l'Anagrafe dei partiti e movimenti politici e dei titolari di cariche pubbliche, di seguito denominata « Anagrafe ».

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, si intende come « politico » chiunque riveste una delle cariche indicate dal comma 2.

2. Ai fini della presente legge, si intende come « carica politica » ognuna delle seguenti cariche:

a) Presidente e Vicepresidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato e Commissario straordinario del Governo;

b) deputato e senatore;

c) presidente, vicepresidente e assessore della Giunta di una regione o di una provincia autonoma;

d) componente del Consiglio di una regione o provincia autonoma;

e) sindaco, vicesindaco, presidente, vicepresidente e assessore della Giunta di un comune, di una provincia o di una città metropolitana, comprese le circoscrizioni di decentramento comunale;

f) componente del Consiglio di un comune, di una provincia o di una città metropolitana, comprese le circoscrizioni di decentramento comunale;

g) membro del Parlamento europeo spettante all'Italia;

h) componente del Consiglio superiore della magistratura;

i) componente di un organo di amministrazione autonoma delle magistrature speciali:

1) Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

2) Consiglio di presidenza della Corte dei conti;

3) Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

4) Consiglio della magistratura militare;

l) componente di un'autorità amministrativa indipendente statale o regionale:

1) Banca d'Italia, limitatamente al Governatore e agli altri membri del Direttorio;

2) Commissione nazionale per le società e la borsa;

3) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

4) Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

5) Autorità garante della concorrenza e del mercato;

6) Autorità per l'energia elettrica e il gas;

7) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Comitato regionale per le comunicazioni;

8) Garante per la protezione dei dati personali;

9) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

10) Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

11) Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

12) Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;

13) Consulta o Commissione di garanzia statutaria di una regione;

14) Difensore civico regionale;

m) presidente, vicepresidente, amministratore delegato, membro del consiglio di amministrazione o di gestione, membro del collegio sindacale, del comitato di controllo o del consiglio di sorveglianza e direttore generale di una società, quando ricorra uno dei seguenti casi:

1) la nomina all'incarico societario è disposta, proposta o approvata dallo Stato ovvero da una regione, città metropolitana, provincia o comune;

2) la società è controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dallo Stato ovvero da una regione, città metropolitana, provincia o comune, anche indirettamente o in concorso tra loro o con altri enti pubblici;

3) lo Stato, una regione, una città metropolitana, una provincia o un comune, anche indirettamente o in concorso tra loro o con altri enti pubblici, concorrono al finanziamento della società in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte nel bilancio della medesima o comunque per un importo annuo superiore a euro 200.000;

n) presidente, vicepresidente, amministratore e direttore generale di un'agenzia, azienda o altro istituto o ente strumentale dello Stato, di una regione, di una città metropolitana, di una provincia o di un comune;

o) membro di un organo esecutivo di un partito o movimento politico, compresi gli organi aventi funzioni di tesoriere o analoghe.

3. Ai fini della presente legge, si intende come « partito » qualunque partito o movimento politico che, nel corso dell'ultimo quinquennio, ha conseguito i requisiti stabiliti dalla legge per ottenere finanziamenti pubblici.

4. Ai fini della presente legge, per « conflitto di interesse » si intende ogni situazione in cui il soggetto o il coniuge o un parente o affine fino a secondo grado in linea, ascendente o discendente, ha propri interessi, relazioni o affari privati, rilevanti dal punto di vista qualitativo o quantitativo, che potrebbero influenzarlo impropriamente nello svolgimento della sua attività o nell'adempimento delle sue responsabilità pubbliche oppure che potrebbero danneggiare seriamente la pubblica fiducia nei suoi confronti.

ART. 3.

(Dati dell'Anagrafe relativi ai politici).

1. L'Anagrafe contiene, per ciascun politico, l'indicazione dei seguenti dati personali:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

b) carica politica attualmente esercitata;

c) titolo di studio;

d) attività di studio e formazione, di lavoro, professionali e imprenditoriali attualmente svolte, nonché incarichi di amministrazione e di controllo in società, enti e fondazioni attualmente rivestiti;

e) partito politico al quale sia eventualmente iscritto;

f) associazioni alle quali sia eventualmente iscritto;

g) *curriculum vitae*, con specifica indicazione dei seguenti elementi:

1) percorso di studi e formazione;

2) attività di lavoro, professionali e imprenditoriali e incarichi di amministra-

zione e controllo in società, enti e fondazioni esercitati nel tempo;

3) cariche politiche rivestite nel tempo;

4) partiti politici ai quali sia stato eventualmente iscritto nel tempo;

h) indirizzo di posta elettronica ed eventuale numero di telefono di uso pubblico;

i) quadro, aggiornato ogni quadrimestre, delle situazioni di potenziale conflitto di interessi, con indicazione specifica delle circostanze, e dei comportamenti tenuti per evitarle la concretizzazione;

l) quadro annuale della situazione reddituale e patrimoniale, compresi i due anni precedenti l'assunzione della carica politica e fino ai due successivi alla sua cessazione, con specifico riferimento:

1) ai redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;

3) alle azioni e partecipazioni in società quotate e non quotate in mercati regolamentati;

4) agli investimenti in titoli di Stato, titoli obbligazionari o altre utilità finanziarie, anche detenuti tramite fondi d'investimento, società d'investimento a capitale variabile o intestazioni fiduciarie;

m) quadro annuale, redatto secondo i criteri di cui alla lettera *l)*, delle situazioni reddituali e patrimoniali del coniuge, purché non legalmente separato, del convivente e dei parenti e affini, fino al secondo grado in linea retta e collaterale, se gli stessi vi consentono;

n) indennità e altri emolumenti, erogazioni e finanziamenti pubblici percepiti per ciascun mese in ragione della carica politica ricoperta;

o) finanziamenti, erogazioni, contributi, doni, benefici e altri vantaggi assimilabili, percepiti sotto qualunque forma, compresa la messa a disposizione di ser-

vizi, durante l'eventuale campagna elettorale e per ciascun mese nell'esercizio della carica politica, con l'indicazione dei soggetti che, per ciascun anno, hanno erogato elargizioni per un importo complessivamente superiore a euro 500;

p) spese sostenute e obbligazioni assunte per l'esercizio della carica politica, anche indirettamente mediante i collaboratori, con specifico riferimento a quelle per:

- 1) eventuale campagna elettorale;
- 2) collaboratori e ufficio;
- 3) eventuali iniziative politiche, propaganda e rapporti con il collegio elettorale;
- 4) viaggi;
- 5) comunicazioni;

q) nome, cognome e luogo e data di nascita dei collaboratori;

r) procedimenti penali a carico, in corso o che hanno avuto conclusione negli ultimi vent'anni.

2. L'Anagrafe reca, per ciascun politico che riveste una delle cariche politiche indicate nell'articolo 2, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, i seguenti dati circa lo svolgimento del mandato politico:

a) atti adottati, presentati, proposti o sottoscritti, con indicazione dello stato del percorso d'esame e approvazione, in particolare progetti di legge ed emendamenti a progetti di legge, risoluzioni, mozioni, risoluzioni e ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni;

b) con riferimento alla partecipazione ai lavori della Camera o del Consiglio di appartenenza, comprese le Commissioni, ovvero del Governo o della Giunta della quale è componente, indicazione dei seguenti elementi, qualora siano rilevati e resi noti secondo la disciplina e le forme di pubblicità previste dai rispettivi organi:

- 1) ordine del giorno delle sedute o riunioni;

2) dati sulla presenza alle sedute o riunioni e sugli interventi nelle discussioni;

3) processi verbali, resoconti o comunicati e, ove disponibili, registrazioni audio e video delle discussioni;

4) voti espressi, salvi i casi di scrutinio segreto.

3. L'Anagrafe reca altresì i dati previsti dal comma 1 per ogni persona candidata a una delle cariche politiche indicate nell'articolo 2, comma 2, lettere *b)*, *c)*, limitatamente ai casi in cui il presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, *d)*, *e)*, limitatamente alle cariche di sindaco e presidente della provincia, *f)* e *g)*.

ART. 4.

(Dati dell'Anagrafe relativi ai partiti).

1. L'Anagrafe reca, per ciascun partito, i seguenti dati:

a) denominazione, simbolo e altri elementi identificativi;

b) atto costitutivo, statuto e altri atti fondamentali;

c) organigramma e composizione degli organi direttivi;

d) rendiconto di esercizio certificato a norma dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, con specifico riferimento:

1) ai finanziamenti pubblici percepiti nel corso dell'esercizio;

2) a finanziamenti, erogazioni, contributi, doni, benefici e altri vantaggi assimilabili, aventi qualunque forma, compresa la messa a disposizione di servizi, percepiti nel corso dell'esercizio, con indicazione dei soggetti che hanno compiuto elargizioni per un importo annuo complessivamente superiore a euro 500;

e) atti d'impegno assunti a norma della statuto.

2. L'Anagrafe reca altresì i dati previsti dal comma 1 per ciascun gruppo parlamentare o consiliare, secondo quanto stabilito dalla legge o dagli ordinamenti dei rispettivi organi.

ART. 5.

(Compilazione, pubblicazione e tenuta dell'Anagrafe).

1. L'Anagrafe è compilata, pubblicata e aggiornata dal Ministero dell'interno.

2. L'Anagrafe è pubblicata in un apposito sito *internet*, compilato e aggiornato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i dati sono pubblicati integralmente e con il massimo livello di dettaglio;

b) i dati sono raccolti alla fonte, non sono pubblicati in forme aggregate né sottoposti ad altri trattamenti;

c) i dati sono pubblicati e aggiornati con la tempestività necessaria ad assicurarne l'utilità;

d) i dati sono pubblicati con l'uso di sistemi elettronici aperti e formati tali da garantire la più agevole consultazione al maggior numero di utenti e per la più ampia varietà di scopi;

e) per i fini indicati alla lettera d), in particolare:

1) i dati sono adeguatamente indicizzati; i dati indicati all'articolo 3, comma 2, sono indicizzati per singolo politico e per argomento trattato;

2) i dati sono presentati con l'ausilio di collegamenti ipertestuali, grafici e altri strumenti volti a facilitarne la comprensione;

3) i dati sono accompagnati da adeguate spiegazioni e legende;

f) i dati che si riferiscono a soggetti e situazioni passate sono archiviati in una separata sezione dell'Anagrafe e rimangono consultabili negli stessi modi dei dati correnti.

3. I soggetti tenuti all'iscrizione nell'Anagrafe trasmettono al Ministero dell'interno con tempestività i dati corretti, completi, dettagliati e integri. I dati di cui all'articolo 3, comma 2, possono essere rilevati, anche attraverso sistemi automatici, dai siti *internet* istituzionali degli organi ai quali appartengono i politici interessati; il Ministero dell'interno promuove le intese a questo fine necessarie.

ART. 6.

(Sanzioni).

1. Nel caso di mancato adempimento, anche parziale, dell'obbligo di trasmissione dei dati, previsto dall'articolo 5, comma 3, primo periodo, il Ministro dell'interno invita il soggetto interessato ad adempiere entro quindici giorni.

2. Dell'invito rivolto ai sensi del comma 1 è data notizia nell'Anagrafe.

3. In caso di inosservanza dell'invito di cui al comma 1, quando il soggetto inadempiente è un politico, decorso il termine indicato al comma 1, il Ministro dell'interno comunica all'organo di appartenenza il mancato adempimento.

4. In caso di inosservanza dell'invito di cui al comma 1 del presente articolo, quando il soggetto inadempiente è un partito, il Ministro dell'interno comunica il mancato adempimento alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, la quale applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'importo ad esso complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96. La decurtazione è operata nella misura di euro 150 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, computato dalla scadenza del termine di quindici giorni di cui al medesimo comma 1 del presente articolo, entro l'importo annuo massimo di euro 4.500.

5. Dell'inosservanza della diffida e, nei casi di cui al comma 4, della sanzione

irrogata è data notizia nell'Anagrafe. Il Ministro dell'interno comunica alle Camere, con apposita relazione presentata entro il 28 febbraio di ciascun anno, i casi di inosservanza dell'invito rivolto ai sensi del comma 1 verificatisi nell'anno precedente.

ART. 7.

(Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria).

1. Le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali limitatamente agli aspetti attinenti all'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

2. L'Anagrafe entra in funzione decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I soggetti tenuti all'iscrizione nell'anagrafe forniscono i dati al Ministero dell'interno entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Anagrafe degli amministratori locali e regionali è soppressa. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

4. La legge 5 luglio 1982, n. 441, è abrogata.

5. L'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è abrogato.

6. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: « cinquemila » è sostituita dalla seguente: « cinquecento ».

7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

